



**Comune di Corbara  
Provincia di Salerno**

**VERBALE SEDUTA DEL 19.10.2022**

L'anno 2022 del giorno 19 del mese di Ottobre, alle ore 9:00, presso l'Ufficio del Segretario comunale, giusta convocazione del 4.10 u.s., si sono riunite: per la delegazione trattante di parte pubblica: il Segretario comunale, Dott.ssa Ornella Nasta, per le parti sindacali: per la CGIL FP il Sig. Alfonso Rianna, per la CISL FP il Sig. Vincenzo Della Rocca, per la UIL FPL la Sig.ra Filomena D'Aniello e la R.S.U.: Dott. Giacomo Cacchione.

La parte pubblica presenta la costituzione del Fondo 2022.

Vista l'ipotesi di contratto decentrato, le parti comparse prendono atto dell'elaborato predisposto dall'Ufficio personale, contenente la costituzione provvisoria del fondo;

Dato atto che il Comune di Corbara ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e che la spesa di personale effettivamente sostenuta nell'anno 2021 è inferiore alla media della spesa sostenuta allo stesso titolo nel triennio 2011-2013 e, pertanto, è stato assicurato il rispetto dell'art. 1, comma 557 e comma 557-quater della legge 296/2006, come modificato dal comma 5-bis dell'art. 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Rilevato che nel corso dell'anno 2022 non si sono avute modifiche organizzative strutturali, restano confermati gli istituti contrattuali previsti in essere e stabiliti nel vigente contratto decentrato, siglato nell'anno 2021.

Visti gli indirizzi diramati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 96 del 21.09.2022;

Le parti dopo aver preso visione della costituzione del Fondo per l'anno 2022 passano alla ripartizione dello stesso confermando tutte le voci finanziate previste nel suddetto Fondo e concordano, altresì, di destinare la residua somma dell'intero fondo (stabile e variabile, ad eccezione di quelle escluse dalla Legge) alla performance individuale. Le parti sindacali rappresentano la necessità di ricalcolare l'importo dell'indennità di comparto e di destinare le economie alla produttività.

Tanto considerato, si procede alla sottoscrizione dell'ipotesi. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come di seguito.

Addi, 19.10.2022



**Comune di Corbara  
Provincia di Salerno**

**Il Presidente**

Dott. ssa Ornella Nasta

**Il Componente**

Dott. Giacomo Cacchione

**Le Organizzazioni Sindacali**

CGIL FP: Sig. Alfonso Rianna

CISL FP : Sig. Vincenzo Della Rocca

UIL FPL: Sig. ra Filomena D'Aniello

**RSU Aziendale**

Dott. Giacomo Cacchione

# COMUNE DI CORBARA

PROVINCIA DI SALERNO

UFFICIO AFFARI GENERALI


## IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO INTEGRATIVO ECONOMICO

### PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

In data 10/10/2022, alle ore 09:30, presso il Comune di CORBARA, ha avuto l'incontro della Delegazione Trattante tra:

Il Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica nella persona del

SEGRETARIO COMUNALE, dott.ssa Ornella Nasta,




il componente della delegazione trattante di parte pubblica, Dott. Giacomo Cacchione



e le seguenti Organizzazioni Sindacali:

#### Organizzazioni Sindacali Territoriali


CGIL FP



CISL FP




UIL FPL



CSA RAL

RSU Aziendale



Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e sostituito dal Decreto legislativo n. 150 del 27.10.2009 e dai contratti collettivi nazionali di comparto, prevede un modello di contrattazione per il pubblico impiego articolato su due livelli e, cioè:

- > contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico;
- > contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;

Tenuto conto che, in considerazione del blocco della contrattazione collettiva nazionale introdotto dal legislatore per il triennio 2015/2017, l'Ente ha proceduto annualmente alla stipula del contratto decentrato economico, rinviando alla sottoscrizione del contratto nazionale di primo livello la stipula del nuovo *contratto decentrato integrativo normativo*.

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Funzioni Locali;

Posto in risalto che, come previsto dall'art. 8 del predetto CCNL, è stato stipulato il contratto decentrato integrativo normativo a valere per il triennio di riferimento sulle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL;

Considerato che le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate, sono determinate annualmente dagli Enti, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 67 dello stesso CCNL;

Dato atto che con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 72 del 04.04.2022, si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21/05/2018;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 17.10.2019 con la quale quest'Amministrazione Civica ha proceduto alla costituzione della Delegazione trattante di parte datoriale per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa ai sensi dell'art. 7 comma 3 del nuovo CCNL 21/05/2018;

Dato atto che con delibera n.96 del 21/09/2022, la Giunta comunale ha formulato le proprie direttive al Presidente della Delegazione trattante per l'avvio della contrattazione decentrata integrativa e per la costituzione e utilizzo del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022;

Ritenuto, pertanto, dover procedere anche per l'esercizio finanziario 2022 alla sottoscrizione di un Contratto Integrativo economico, con il quale disciplinare esclusivamente le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività nel rispetto della nuova disciplina introdotta dal CCNL 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali;

## IPOTESI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER L'ANNO 2022

### TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1

##### Ambito di applicazione e durata

1. Il presente contratto disciplina le modalità di costituzione e utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2022, in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 1, del CCNL 25/05/2018.
2. Il presente contratto, nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, nonché per la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri di utilizzo delle risorse, è da ritenersi valido fino alla sottoscrizione del CDI di tipo normativo che ne definirà la nuova disciplina introdotta dal nuovo CCNL.

#### Art. 2

##### Interpretazione autentica delle clausole controverse

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definire consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

### TITOLO II – COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

#### Art. 3

##### Costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 67 CCNL 21/05/2018

1. Il fondo è costituito ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21.05.2018, in base al quale lo stesso viene determinato in due distinte categorie:
  - a) la prima, costituita nel rispetto dei commi 1 e 2, ricomprende tutte le fonti di finanziamento già previste dalle discipline contrattuali vigenti, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definito "risorse decentrate stabili";
  - b) la seconda, costituita nel rispetto dei commi dal n. 3 al n. 6, viene qualificata come "risorse decentrate variabili" e comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai CC.CC.NN.LL. vigenti.
2. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate stabili", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, ivi comprese quello dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.
3. In particolare, la prima parte del fondo relativo alla lettera a) per l'anno 2022, viene determinato attraverso la compilazione di una tabella, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, come di seguito quantificate.
4. La **Tabella A** riporta la costituzione del fondo delle risorse che assumono carattere di stabilità e continuità e che restano confermate in un importo unico per gli anni successivi.

#### FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI

Anno 2022

CISE FP  
FP  
FP

FPCOIL  
FP  
FP

CISE FP  
FP  
FP

FP  
FP  
FP

FP  
FP  
FP

<b>Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 1</b>	
Unico importo consolidato anno 2017 costituito ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, comprensivo delle voci di cui all'art. 14, comma 3, del CCNL 01/04/1999 e dall'art. 4, comma 1 del CCNL 05.10.2001;	<b>€ 68.935,79</b>
<b>Art. 32 CCNL 22/01/2004 - Quadriennio normativo 2002 – 2005</b>	
Importo in percentuale del monte salari riferito all'anno 2001 come determinate dal comma 1 dell'art. 32	<b>€ 3.388,26</b>
<b>Art. 4 CCNL 09/05/2006 - Biennio economico 2004 – 2005 – Comma 1</b>	
Importo pari allo 0,50% del monte salari riferito all'anno 2003	
<b>Art. 8 CCNL 11/04/2008 - Quadriennio normativo 2006/2009 - comma 2</b>	
Importo pari allo 0,60% del monte salari riferito all'anno 2005	
<b>TOTALE FONDO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 72.324,05</b>
<b>A DETRARRE</b>	
> Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	<b>€ 16.825,31</b>
<b>IMPORTO UNICO CONSOLIDATO FONDO RISORSE STABILI TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 55.498,74</b>
5. La <b>Tabella B</b> , riporta alcune voci che, pur rientrando nel concetto di stabilità e continuità in base a quanto disposto dal citato comma 2 dell'art. 67, hanno bisogno di una verifica annuale, in quanto potrà verificarsi una legittima integrazione di ulteriori disponibilità di risorse stabili, che vanno ad aggiungersi agli importi della <b>Tabella A</b> .	
<b>FONDO RISORSE STABILI - TABELLA B</b>	
<b>Art. 67 CCNL 21/05/2018 - comma 2</b>	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 10)	<b>€ 832,00</b>
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	<b>€ 974,44</b>
lettera c) - Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio	<b>€ 0,00</b>
<b>Legge di bilancio 2022</b>	
Importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2018	
<b>Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4</b>	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	<b>€ 370,24</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 2.176,68</b>
<b>RISORSE DECENTRATE STABILI</b>	
<b>TOTALE TABELLA A</b>	<b>€ 55.498,74</b>
<b>TOTALE TABELLA B</b>	<b>€ 2.176,68</b>
<b>TOTALE RISORSE STABILI</b>	<b>€ 57.675,42</b>

**Art. 4**

**Costituzione del fondo delle risorse decentrate variabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 31 CCNL 22/01/2004**

1. Il fondo delle "risorse decentrate stabili", come innanzi costituito, può essere incrementato delle "risorse decentrate variabili" ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018, in base al quale lo stesso comprende tutte le risorse eventuali e variabili previste dai commi dal n. 3 al n. 6, fermo restando il rispetto della disciplina richiamata al comma 7 dello stesso art. 67.
2. In particolare, il fondo delle risorse variabili viene determinato attraverso la compilazione della tabella B, che riporta in modo dettagliato i riferimenti contrattuali e legislativi che consentono l'integrazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata, così quantificate:

**FONDO RISORSE VARIABILI - TABELLA C**

<b>Art. 67 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018</b>	<b>Anno 2022</b>
<b>Comma 3</b>	
lettera a) - Risorse derivanti dall'attuazione dell'art. 43 della legge n. 449/97, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 1 - lettera d), del CCNL 01/04/1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL 05/10/2001	
> contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione	
> Convenzioni con soggetti pubblici e privati	
> Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali	

FR CBIL  
Alfano

VIC FPL  
R

CISC FP  
Gentile

*[Signature]*

lettera b) - Risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall'attuazione dell'art. 16, comma 4, 5 e 6, del decreto legge n. 98/2011		
lettera c) - Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale		
> risorse previste dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50		€ 10.000,00
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati ai legali del Servizio Avvocatura ex art 27 del CCNL 14/09/2000		
> Fondo delle risorse correlate ai compensi professionali destinati al personale addetto alle indagini statistiche ISTAT		€ 450,00
lettera d) - Importo della RIA calcolati in misura pari alle mensilità residue nell'anno di cessazione, oltre ai ratei di tredicesima		
lettera e) - risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina del lavoro straordinario (comma 3, art. 14)		
lettera f) - Quota parte del rimborso spese di notifica per l'Amministrazione finanziaria ex art. 54 del CCNL 14.09.2000		
<b>Comma 4</b>		
Integrazione fino ad un importo massimo del 1,2% del monte salari anno 1997 (Non applicabile per gli Enti in dissesto finanziario o in condizioni di deficiarietà strutturale)		€ 7.169,40
<b>Legge di bilancio 2022</b>		
Importo pari allo 0,55% del monte salari riferito all'anno 2018		
<b>Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Triennio normativo 2016 - 2018 - Comma 1 - Ultimo periodo</b>		
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente		€ 0,00
<b>TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI</b>		<b>€ 17.619,40</b>

**PROSPETTO GENERALE**

<b>TOTALE NETTO RISORSE STABILI</b>	<b>€ 57.675,42</b>
<b>TOTALE NETTO RISORSE VARIABILI</b>	<b>€ 17.619,40</b>
<b>FONDO COMPLESSIVO DELLE RISORSE DECENTRATE</b>	<b>€ 75.294,82</b>

**Art. 5**

**Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75**

1. In ordine alla disposizione in esame, che prevede misure di contenimento delle risorse destinate alla contrattazione decentrata integrativa per tutte le amministrazioni pubbliche, si rileva che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016.

2. Atteso che, nella determinazione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 si è proceduto all'applicazione delle medesime regole definite nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato con le circolari recanti le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale prevista dal titolo V del D.lgs. n. 165/2001, dalla Corte dei Conti a Sezioni Riunite con la deliberazione n. 51 del 4.10.2011 e dalla Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti Puglia con la delibera n. 58 del 12.07.2011 con particolare riferimento alle risorse da escludere dalla riduzione, si ritiene di applicare le stesse regole nella determinazione del fondo delle risorse decentrate a partire dall'anno 2017.

3. Sulla scorta dei predetti orientamenti, è stato rielaborato il prospetto recante la costituzione del fondo delle risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2016, al fine di avere dati omogenei da porre a confronto con gli importi del fondo per l'anno 2022, come di seguito si riporta:

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015	Fondo da considerare per la riduzione
€ 153.969,68	€ 100.346,97	€ 3.863,25	€ 49.759,46

3. Si evidenzia che su tale materia, il CCNL sottoscritto in data 21/05/2018 per il comparto Funzioni Locali ha chiarito, mediante apposite dichiarazioni congiunte, alcuni aspetti in merito alla corretta applicazione della normativa in esame. In particolare:

a) con la dichiarazione congiunta n. 5 ha stabilito che le risorse decentrate previste dall'art. 67, comma 2, lettera a) e b), non sono soggette ai limiti di crescita del fondo delle risorse decentrate, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica.

FPCBIL  
M. Ianni

UICAPL  
M

ELSC FP  
Gautier

M

M

c) con la dichiarazione congiunta n. 9 si è preso atto della pronuncia della Corte dei Conti Sezioni Autonomie con la delibera n. 6 del 10.04.2018, con la quale ha precisato che le risorse per gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. n. 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da escludere dai limiti sul tetto dei trattamenti accessori di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017.

6. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2021, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

PROSPETTO GENERALE	ANNO 2022	A DETRARRE	Descrizione
<b>FONDO STABILI</b>	<b>€ 57.675,42</b>	<b>€ 370,24</b>	Tale voce riflette risorse del bilancio e non va imputata nel fondo
		<b>€ 832,00</b>	83,20 € per dipendente ex art. 67, c.2 lett. a)
		<b>€ 974,44</b>	Risorse incremento PEO ex art. 67, comma 2 - lettera b)
<b>FONDO VARIABILI</b>	<b>€ 17.619,40</b>	<b>€ 0,00</b>	Economie fondo anno 2017 art. 68, comma 1
		<b>€ 0,00</b>	Economie straordinario anno 2017 art. 67, comma 2, lettera e)
		<b>€ 450,00</b>	ISTAT
		<b>€ 0,00</b>	0,55% Monte salari 2018
		<b>€ 10.000,00</b>	Art. 113, comma 2, del D.lgs. N. 50/2016
<b>Totale fondo risorse decentrate 2022</b>	<b>€ 75.294,82</b>	<b>€ 12.626,68</b>	<b>€ 62.668,14</b>

7. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022 deve essere decurtato per un importo di **€ 15.908,68**

Pertanto, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, costituito dalle risorse stabili e dalle risorse variabili, destinato al finanziamento degli istituti contrattuali viene determinato in **€ 59.386,14**

#### Art. 6

#### Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75 per l'area delle posizioni organizzative

1. Con la sottoscrizione del nuovo CCNL del 21/05/2018, le parti hanno stabilito che: "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017".

2. In base alle succitate disposizioni, risulta evidente che, ancorché il finanziamento delle posizioni organizzative avviene con risorse di bilancio, per dare concreta attuazione alla disciplina sul contenimento del salario accessorio, si rende necessario porre a confronto il fondo relativo all'anno 2016 e il fondo costituito per l'anno 2018 completo con le risorse destinate all'area delle posizioni organizzative.

3. L'art. 13, comma 3, del nuovo CCNL ha modificato la precedente modalità di corresponsione della retribuzione di risultato, imponendo agli enti di conglobare in un unico fondo le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale ultima voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente disponibili.

4. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si può determinare un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

5. Atteso che l'applicazione della nuova disciplina indicata ai punti precedenti è subordinata alla definizione dei criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, previste dall'ordinamento comunale, si ravvisa l'opportunità di verificare il rispetto della disciplina sul contenimento del salario accessorio nella sua interezza.

6. Atteso che le risorse destinate nell'anno 2016 alla retribuzione di posizione e di risultato sono state determinate in un importo complessivo di **€ 48.416,78** si procede alla elaborazione del prospetto

di seguito riportato che descrive il fondo delle risorse destinate al salario accessorio complessivamente inteso per la verifica circa il rispetto dell'art. 23, comma 2 sopra richiamato.

FRCCILV  
MAMM

UCC FPL  
S

CISL FP  
Gentile

S

2

Totale fondo risorse decentrate 2016	Voci da escludere	Riduzione ex art. 1 comma 236 L. 208/2015	Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato 2016	Fondo da considerare per la riduzione
€ 153.969,68	€ 100.346,97	€ 3.863,25	€ 48.416,78	€ 98.176,24

7. Il prospetto di seguito riportato descrive il fondo per la contrattazione decentrata integrativa costituito per l'anno 2022, costituito nel rispetto di quanti innanzi illustrato.

Totale fondo risorse decentrate 2022	Voci da escludere	Risorse destinate alla retribuzione di posizione 2022	Risorse destinate alla retribuzione di risultato 2022	Fondo da considerare per la riduzione
€ 75.294,82	€ 12.626,68	€ 30.000,00	€ 7.500,00	€ 100.168,14

8. In relazione all'obbligo circa il rispetto della riduzione della spesa, si rileva che il fondo destinato al salario accessorio del personale non dirigente e del personale titolare di posizione organizzativa deve essere decurtato al fine di rispettare il dettato legislativo, in quanto il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, escluse le somme da non considerare, risulta superiore a quello utilizzato nel 2016.

Pertanto il fondo per l'anno 2022 viene determinato in un importo complessivo pari ad

€ 73.302,92

Ne deriva la necessità di operare una decurtazione di

€ 4.991,90

fondo delle Posizioni Organizzative il cui tetto massimo per l'anno 2022 è di

€ 48.416,78

Rilevato che l'art. 11-bis, comma 2, della legge n. 12/2019, di conversione del d.l. n. 135/2019, prevede che, per i comuni privi di posizioni dirigenziali, il limite dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. N. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti locali a seguito graduazione delle posizioni ai sensi dell'art. 15, commi 2 e 3, del medesimo CCNL, fermo restando che tali incrementi sono attribuiti a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario; L'Ente si è avvalso di tale disposizione normativa adeguando il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato ad € 48.417,83 con contestuale riduzione delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato pari ad € 16.139,28.

Si precisa che il nuovo sistema di verifica del contenimento della spesa, i cui criteri sono stabiliti dall'art. 33 della Legge n. 58/2019, sarà applicato dopo i chiarimenti della RGS.

### TITOLO III – UTILIZZO DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE

#### Art. 7

#### Utilizzo del fondo delle "risorse decentrate stabili"

Prioritariamente le parti concordano sulla necessità di individuare le risorse occorrenti al finanziamento degli istituti che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo, come prescritto dall'art. 68, comma 1, del CCNL del 21.05.2018. Tali risorse vengono prelevate dal fondo specifico relativo alle "risorse decentrate stabili", così come di seguito determinate.

#### 1. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali già effettuate a tutto il 31.12.2018 – Art. 68, comma 1, del CCNL 21.05.2018.

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.01.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo "risorse stabili". Per tale destinazione viene istituito un fondo per le progressioni orizzontali ai sensi dell'art. 17, comma 2 - lett. b), del CCNL del 1.4.1999. Tale fondo definisce la capienza economica delle progressioni orizzontali già effettuate.

Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali vengono riacquisiti nel fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o reinquadramenti comunque determinati del personale interessato. Le relative risorse risultano disponibili per le finalità contenute nei successivi articoli.

Si precisa, inoltre, che gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo in relazione al loro costo originario. Infatti, nel predetto fondo confluiscono le somme relative agli incrementi stipendiali previsti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali relativamente alle singole posizioni di sviluppo più elevate riconosciute al personale, come disposto dall'art. 67, comma 2 - lettera b), del CCNL 21/05/2018. Tali importi sono finanziati con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi a carico del bilancio dell'Ente.

EPCHL  
Alvenc

UIC FPL  
H

CISL FP  
Gentile

J  
Z

**UTILIZZO DEL FONDO "RISORSE DECENTRATE VARIABILI"**

RIFERIMENTI NORMATIVI		ANNO 2022
Art. 68 del CCNL 21.05.2018 – comma 2		
Lettera a): Compensi correlati ad effettivi miglioramenti della performance organizzativa		
Lettera a): Fondo per incentivare le attività correlate all'utilizzazione delle risorse alimentate in base all'art. 67, comma 3, lettera a) del CCNL 21/05/2018		
Lettera b): Compensi correlati alla produttività individuale e al raggiungimento degli obiettivi inseriti nel PEG e nel piano della performance		€ 10.395,56
Lettera c): Indennità per condizioni di lavoro comportanti attività disagiate, esposizione a rischi e maneggio valori ex art. 70-bis del CCNL 21/05/2018		
	Indennità per funzioni svolte in condizioni disagiate	€ 990,00
	Indennità per funzioni svolte in condizioni di rischio	
	Indennità per funzioni che implicano il maneggio di valori	
Lettera d): Indennità per prestazioni di lavoro correlate all'organizzazione del lavoro		
	> Indennità servizio esterno	€ 1.750,00
	> Indennità di reperibilità ex art. 24 del CCNL 21/05/2018	
	> Indennità orario festivo ex art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000	€ 1.800,00
Lettera e): Fondo per remunerare compiti che comportano specifiche responsabilità per il personale di cat. D e C ex art. 70-quinquies del CCNL 21/05/2018		
	> Indennità per funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite ai sensi del comma 1 dell'art. 70-quinquies	€ 6.000,00
	> Indennità per particolari funzioni che comportano specifiche responsabilità attribuite con atto formale fra quelle indicate dal comma 2 dell'art. 70-quinquies	€ 700,00
Lettera f): Fondo per remunerare particolari funzioni e indennità per il personale dell'area di vigilanza		
Lettera g): Fondo per incentivare compiti e funzioni correlate all'utilizzazione delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione del personale a valere sulle risorse di cui all'art. 67, comma 3 - lett. c), e all'art. 70-ter del CCNL del 21/05/2018		
	Fondo per l'incentivazione degli incentivi professionali Servizio Avvocatura	
	Fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016	€ 10.000,00
	Fondo delle risorse per contributi riconosciuti dall'ISTAT o da Enti e Organismi pubblici autorizzati per legge	€ 450,00
Lettera h): Fondo per l'incentivazione della produttività per il servizio di notifica, di cui all'art. 54 del CCNL 14.09.2000		
	Fondo per l'incentivazione della produttività destinato ai messi notificatori per il servizio di notifica	
	Taglio provvisorio art. 33 L. 58/2019	
<b>TOTALE FINANZIAMENTO RISORSE VARIABILI</b>		<b>€ 32.085,56</b>

**Art. 9  
Disposizione finale**

- Il presente contratto integrativo decentrato annulla tutti gli accordi risultanti in contrasto con la disciplina innanzi illustrata.
- Le disposizioni contenute nel presente contratto integrativo conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nel precedente articolo 2.
- Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo decentrato integrativo in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti.
- Copia del presente contratto viene trasmesso all'ARAN e pubblicato permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposito link "Amministrazione Trasparente".

FPCGIL  
APM

UIC IPL  
M

A

CISC FP  
Gentile

J

L'utilizzo del fondo a tutto il 31.12.2022 risultante dall'applicazione di quanto sopra descritto è determinato in:

€ 22.905,00

2. Costituzione fondo da prelevare dalle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali da effettuare nell'anno 2019 – Art. 17, comma 2 - lettera b), del CCNL 01.04.1999.

Con la sottoscrizione del C.D.I. per l'anno 2022 non sono state determinate le progressioni dell'anno con le limitazioni previste dai contratti nazionali vigenti. In particolare, si precisa che per il riconoscimento del diritto alla partecipazione della selezione per la progressione orizzontale, il dipendente deve essere in possesso del requisito minimo di permanenza nella posizione in godimento pari a ventiquattro mesi.

Il fondo costituito per il finanziamento delle progressioni orizzontali per l'anno 2022, la cui procedura risulta ancora in

fase di espletamento, è stato quantificato in un importo di € 0,00

L'attribuzione della posizione economica superiore a quella in godimento avviene a seguito espletamento della procedura di valutazione, come disciplinata dal Regolamento sul sistema permanente di valutazione innanzi richiamato.

In base alle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato e del Dipartimento della Funzione Pubblica espresse con la nota n. 79259 del 5 febbraio 2014, la decorrenza giuridica ed economica della nuova posizione economica acquisita a seguito valutazione viene determinata al primo gennaio dell'anno in cui risulta approvata la graduatoria degli idonei.

2. Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto per l'anno 2021. - Art. 33, comma 4, del CCNL 22.01.2004.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D del CCNL del 22.0.2004.

Le risorse nelle misure indicate nella colonna (1) della Tab. D vanno imputate a carico del bilancio dell'Ente e, pertanto, anche se inserite nel fondo del presente C.D.I., non vanno considerate ai fini della costituzione del fondo da inserire nella Tabella 15 del Conto Annuale.

A seguito cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa del personale interessato, le quote dell'indennità di comparto sono riacquisite nelle disponibilità del fondo.

Per l'anno 2022 le quote destinate al finanziamento dell'intera quota dell'indennità di comparto sono finanziate con le risorse decentrate stabili, per un importo determinato in:

€ 4.395,58

#### RIEPILOGO GENERALE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI

RIFERIMENTI NORMATIVI	ANNO 2022
Art. 68 CCNL 21/05/2018 - Comma 1	
Fondo per il finanziamento della progressione economica orizzontale effettuate negli anni precedenti	€ 22.905,00
Art. 17, comma 2 - lett b) del CCNL 01/04/1999	
Progressione economica orizzontale da effettuare nell'anno 2021	€ 0,00
Art. 33 CCNL 2002 - 2005	
Somme destinate al finanziamento dell'indennità di comparto	€ 4.395,58
TOTALE	€ 27.300,58

#### RIEPILOGO GENERALE

Fondo destinato al finanziamento degli istituti stabili e variabili	€ 59.386,14
Finanziamento degli istituti stabili	€ 27.300,58
Fondo risorse decentrate disponibile per la C.D.I.	€ 32.085,56

#### ART. 8

#### Utilizzo del fondo delle "Risorse decentrate variabili"

1. Il fondo complessivo delle "risorse decentrate variabili", pari ad € 32.085,56 sarà utilizzato per il finanziamento di tutti gli istituti che abbiano le caratteristiche tipiche del salario accessorio e quindi con contenuti di variabilità e di eventualità nel tempo in base alla disciplina concordata al successivo art. 10 del presente CCDI.

2. Le parti concordano sulla distribuzione delle risorse disponibili, in base ai prospetti riportati nella seguente tabella:

FP 01/2  
Alpin

UIC DFL  
By

CWZ FP  
Giacca